

TI_GERICHTE 30.2009.42 vom 21. Oktober 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-10-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2009.42_d20081021

FR: TI_GERICHTE 30.2009.42 du 21 octobre 2008

IT: TI_GERICHTE 30.2009.42 del 21 ottobre 2008

Regeste

Richiesta di condono del pagamento dei contributi dovuti come indipendente. Eccezioni di perenzione della fissazione dei contributi e dell'incasso dei contributi non date. Riduzione e condono dei contributi. Porsi al momento della restituzione/condono per valutare i redditi e la sostanza. Dilazione

Erwägungen

E. 24

cpv. 1 LPGGA, trattandosi di contributi secondo gli art. 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine decorre dalla fine dell'anno civile in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di recupero d'imposta. Il tenore di questa seconda frase è stato reso più comprensibile il 24 settembre 2009 dalla Commissione di redazione dell'Assemblea federale (RU 2009 5021). Ora è il seguente: "In deroga all'art. 24 cpv. 1 LPGGA, trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 e 10 cpv. 1, il termine di prescrizione scade alla fine dell'anno civile successivo a quello in cui passa in giudicato la tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di recupero d'imposta." In questo senso, la Cassa di compensazione ha fissato i contributi personali del 2004 mediante decisione formale emanata il 21 ottobre 2008 (doc. 11), quindi nel termine di cinque anni dell'art. 16 cpv. 1 1a frase LAVS, senza che occorra ulteriormente verificare l'applicabilità della 2a frase per gli indipendenti. Di conseguenza, la pretesa di pagamento dei contributi è stata validamente e tempestivamente stabilita dall'amministrazione. 3. L'assicurata lamenta poi la perenzione per l'incasso del credito contributivo giusta l'art. 16 cpv. 2 LAVS. Ora, per l'art. 16 cpv. 2 1a frase LAVS, il credito per contributi, fissato in una decisione notificata conformemente al cpv. 1, si estingue cinque anni dopo la fine dell'anno civile in cui la decisione è passata in giudicato. Contrariamente al testo letterale della norma, si tratta di un termine di perenzione e non di prescrizione (STF H 3/07 del 20 novembre 2007, consid. 6.1; DTF 117 V 208 consid. 3b pag. 210; Greber/Duc/Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS], N. 2 ad art. 16 LAVS). Come indicato, con ricorso del 19 dicembre 2008 la ricorrente ha contestato la decisione di fissazione dei contributi personali AVS/AI/IPG per l'anno 2004, ritenendo errato il reddito aziendale accertato dalla Cassa di compensazione. Tale vertenza è stata risolta dal giudizio cantonale del 17 marzo 2009, con il quale questo Tribunale ha concluso quanto segue (cfr. consid. 8): " (...) La questione porta in effetti sul computo nei redditi da indipendente della ricorrente della somma di Fr. 260'000.-. Tale importo rappresenta l'utile, derivante dalla liquidazione per cessazione dell'attività indipendente svolta dal marito, delle azioni di _____ SA appartenenti alla sua sfera professionale che, al momento del suo decesso, nel maggio 2002, sono passate nella sostanza privata della ricorrente, sua erede.

Conformemente all' art. 18 cpv. 2 LIFD, il trasferimento di queste azioni dalla sostanza commerciale alla sostanza privata è equiparato ad un' alienazione. E gli utili realizzati con l' alienazione della sostanza commerciale – trasformatasi in sostanza privata - fanno dunque parte dei proventi da attività indipendente. Pertanto, è corretto affermare che l' utile di Fr. 260 '0 00.-, che si è creato con il passaggio dalla sostanza commerciale a quella privata, va ad aggiungersi ai redditi dell' assicurata. In conclusione, il reddito da attività indipendente da utilizzare quale base di calcolo per i contributi personali dell' assicurata ammonta correttamente a Fr. 260 '0 00.- ." (...) La sentenza non è stata impugnata ed è cresciuta in giudicato . Avendo confermato il reddito soggetto a contribuzione per il 2004 – ed implicitamente anche i contributi dovuti -, il TCA ha sostituito con il proprio giudizio la decisione amministrativa (STF H 3/07, consid. 6.3; DTF 130 V 138 consid. 4.2 pag. 142 seg.). In tali condizioni, il dies a quo del termine di perenzione cadendo il 17 marzo 2009 , la Cassa deve provvedere alla riscossione dei contributi AVS dovuti dalla ricorrente entro il 31 dicembre 2014, ossia entro i cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui la decisione è cresciuta in giudicato (art. 16 cpv. 2 LAVS; citata STF H 3/07, consid. 6.6). In specie, però, l'amministrazione, seppure sia ampiamente in tempo, non ha formalmente ancora richiesto all'assicurata il pagamento di Fr. 23 ' 930,45, siccome la decisione del 21 ottobre 2008 di fissazione di questi contributi è stata impugnata al TCA e quindi gli effetti sono stati sospesi fino all' emanazione della sentenza. Ed appena questa è cresciuta in giudicato, l' interessata ha formulato istanza di condono del pagamento di detta somma. Ne discende che sia i contributi del 2004 sono stati tempestivamente fissati in una decisione, sia un' ipotetica decisione volta all'incasso del credito per contributi non sarebbe ora perentoria. Il Tribunale può dunque entrare nel merito della questione del condono dei contributi richiesti all' assicurata dalla Cassa. nel merito 4. La ricorrente chiede di essere esonerata dal pagamento dei contributi personali AVS/AI/IPG/AF dovuti come indipendente per l' anno 2004 (Fr. 23 '930 ,45), poiché vive con la sola rendita AVS (Fr. 26 ' 520.- nel 2008) e sia il valore del pacchetto azionario ereditato dal marito sarebbe di fatto nullo siccome non vendibile, sia il valore dei tre fondi di _____ ammonta a Fr. 142 ' 320.-, ma essi sono gravati da un debito ipotecario di Fr. 159 '7 00.-. Di conseguenza, l' assicurata non ha i mezzi per far fronte alla richiesta della Cassa di compensazione, ritenuta anche la sua età.

5. A norma dell' art. 11 cpv. 2 LAVS, se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l' assicurato, il contributo può essere condonato, a specifica richiesta dell' interessato e previa consultazione dell' autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati è infatti il Cantone di domicilio che paga il contributo minimo. Secondo la giurisprudenza consolidata attorno all'art. 11 LAVS, il condono del contributo minimo AVS può essere concesso se è dimostrato che a seguito del pagamento del contributo dovuto, l'assicurato verrebbe a trovarsi in una particolare situazione di estremo disagio economico (RCC 1950 pag. 334). Perché vi debba essere condono, occorre che il richiedente non possa far fronte ai propri bisogni vitali, non bastando invece che, abituato a una vita agiata, si senta soggettivamente in una situazione di disagio (RCC 1981 pag. 322; RCC 1953 pag. 319). In particolare, la giurisprudenza federale ha stabilito che si può riconoscere una particolare situazione di disagio economico, allorquando il reddito netto dell'assicurato è inferiore ai minimi di esistenza valevoli agli effetti del diritto esecutivo (RCC 1978 pag. 523). Più precisamente, il minimo vitale previsto dal diritto esecutivo rappresenta di massima il limite di guardia al di sotto del quale il pagamento di un contributo costituisce un onere troppo gravoso (RCC 1979 pag. 46; RCC 1981 pag. 323). Occorre però in ogni caso tener presente la situazione economica complessiva del debitore e

non solo il suo reddito da attività lucrativa (DTF 104 V 61; RCC 1978 pag. 522; RCC 1980 pag. 501; N. 3023 Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell' AVS/AI/IPG, edite dall' UFAS, edizione 2001, stato 2004). Si devono inoltre considerare le condizioni di reddito e di sostanza del coniuge e dei figli che vivono nell'economia domestica comune (DTF 120 V 275 consid. 5a/cc; RCC 1981 pag. 516, RCC 1951 pag. 457; N. 3024 DIN). Per stabilire se esiste una situazione d' inesigibilità, occorre fondarsi sulla situazione economica del debitore che esiste al momento in cui egli dovrebbe pagare i contributi (STFA H 164/99; DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 113 V 254 consid. 4b, DTF 104 V 61; DTF 98 V 251; N. 3040 DIN). Questo momento è quello in cui la decisione sulla domanda di riduzione è cresciuta in giudicato e, di conseguenza, eventualmente quello in cui l' autorità cantonale di ricorso o il Tribunale federale statuisce sulla questione della riduzione. In questo caso, sebbene il Tribunale federale sia vincolato dalle constatazioni dell' autorità di prima istanza, eccezionalmente può tenere conto dei fatti nuovi, posteriori alla decisione della Cassa o della sentenza cantonale (DTF 120 V 275 consid. 5a/dd; DTF 104 V 61; Greber/Duc/Scartazzini , Commentaire des art. 1 à 16 de la LAVS, n. 14 ad art. 11). Per determinare se il pagamento del contributo minimo costituisce un onere troppo grave per l' assicurato, la giurisprudenza ha definito dei criteri (DTF 120 V 274 consid. 5 = Pratique VSI 1995 pag. 162). In particolare, i debiti fiscali non fanno parte degli obblighi della vita quotidiana da includere nel minimo vitale (DTF 120 V 274 consid. 5a/aa; RCC 1984 pag. 177; N. 3033 DIN). Il debito contributivo di cui si chiede la riduzione non può essere preso in considerazione per la determinazione del minimo vitale dell' assicurato (RCC 1989 pag. 125 consid. 4; N. 3033 DIN). Nemmeno gli interessi passivi sono deducibili, a meno che si tratti di interessi ipotecari in relazione con l' abitazione del debitore o di altri suoi bisogni vitali (DTF 120 V 271 consid. 5a/bb; Greber/Duc/Scartazzini, op. cit., pag. 355 n. 8 ad art. 11). Inoltre, un condono fiscale non implica necessariamente una riduzione dei contributi AVS/AI/IPG. Tale condono può tutt' al più rappresentare un indizio (RCC 1954 pag. 230; N. 3045 DIN) , ma in ogni caso spetta all' amministrazione dell' AVS di valutare se e in quale misura il pagamento dei contributi debba essere considerato un onere troppo elevato (DTF 120 V 271 consid. 6). Infine, i contributi personali di un assicurato che possiede sostanza (immobili, titoli) non possono essere di principio ridotti per mancanza di inesigibilità, a meno che si tratti di un onere troppo pesante, anche se egli non ne può disporre (N. 3029 DIN). In questa situazione si giustifica al massimo la concessione di una dilazione di pagamento (RCC 1978 pag. 523, RCC 1951 pag. 239; STFA 13 dicembre 1990 in re G.P.C.). Tuttavia, se l'assicurato dispone di una certa sostanza, ma è gravato da debiti per un importo superiore, in questo caso può essergli riconosciuto il diritto di beneficiare di una riduzione dei contributi invece della dilazione di pagamento (STCA 5 marzo 1986 in re H.H., STCA 14 aprile 1986 in re H.J.M.). Per le proprietà fondiarie, una riduzione può entrare in linea di conto quando non è possibile aumentare il debito ipotecario. Le parti di sostanza bloccate possono essere oggetto di un prestito e giustificano tutt' al più la concessione di una proroga di pagamento (N. 3030 DIN), mentre non sono un motivo di riduzione (RCC 1978 pag. 521). Se del caso, è possibile pretendere che venga contratto un prestito per pagare i contributi dovuti (RCC 1980 pag. 501; N. 3030 DIN). 6. In concreto, la decisione del 21 ottobre 2008 di fissazione dei contributi dovuti per il 2004 è cresciuta in giudicato a seguito dell'emanazione della sentenza del 17 marzo 2009 di questo Tribunale, non impugnata, che respingeva il ricorso dell' assicurata contro il pagamento di Fr. 23 ' 930,45. La ricorrente ha quindi formulato alla Cassa di compensazione un' istanza di condono del pagamento del

predetto contributo personale. Per dare seguito alla richiesta di condono dell'assicurata, il 23 aprile 2009 (doc. 8) la Cassa di compensazione ha interpellato il competente Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento (USSI), chiedendo di mettere in atto i necessari accertamenti e di comunicare il preavviso circa l'assunzione del pagamento del contributo minimo dovuto dalla ricorrente per il 2004. Preso atto della decisione dell'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento che, "tenuto conto dei redditi e della sostanza nella dichiarazione d'imposta 2008", non ha accolto la richiesta di condono dei contributi AVS per il 2004 (doc. 6), a sua volta la Cassa di compensazione ha respinto l'istanza dell'interessata. Infatti, basandosi sulla dichiarazione d'imposta 2008, l'amministrazione ha rilevato che la sostanza imponibile complessiva ammonta a Fr. 10'785.- (Fr. 15'130.- [titoli e capitali] + Fr. 35'580.- [partecipazione alla comunione ereditaria] – Fr. 39'925.- [debiti da comunione ereditaria]) e quindi non ha proceduto alla riduzione dei contributi in forza della giurisprudenza in tal senso. Con il ricorso, l'assicurata ha comprovato di avere dovuto fare fronte a debiti per imposte cantonali e comunali ammontanti a Fr. 19'710,90 (docc. A1 e A2), ciò che ha comportato il consumo dei suoi risparmi pari a ca. Fr. 17'000.- al 31 dicembre 2008. Quanto alla sostanza immobiliare, ossia la quota di ¼ di tre fondi immobiliari siti ad _____ (part. nn. 631, 632 e 634) stimati complessivamente in Fr. 142'320.-, la ricorrente ha rilevato che essi sono gravati da un'ipoteca di Fr. 159'700.-, che ne annullerebbe il valore. Vi sono inoltre le 110 azioni ereditate in comunione ereditaria, corrispondenti al 5% di una SA non quotata in borsa e che in 31 anni di esercizio ha distribuito dividendi soltanto su quattro anni, ciò che ne diminuirebbe l'attrattività verso terzi per l'eventuale acquisto della sua quota parte di un quarto di questo 5%. Stanti queste circostanze, occorre dunque esaminare se siano dati i presupposti per dare seguito alla richiesta di condono dell'interessata.

7. Per potere risolvere la questione in oggetto, occorre innanzitutto precisare meglio i passi procedurali rispettivamente la giurisprudenza in ambito di riduzione e condono dei contributi personali. La stessa Cassa di compensazione, infatti, pronunciandosi sulla domanda di condono ha comunque menzionato sia gli articoli e la giurisprudenza relativi alla riduzione dei contributi, sia al condono degli stessi, sovrapponendo le procedure. L'art. 11 LAVS regola al capoverso 1 la riduzione ed al capoverso 2 il condono dei contributi. Per l'art. 11 cpv. 1 LAVS, i contributi secondo gli articoli 6, 8 cpv. 1 o 10 cpv. 1, il cui pagamento non potrebbe essere ragionevolmente richiesto alle persone assicurate obbligatoriamente, possono essere adeguatamente ridotti, a richiesta motivata, per un periodo di tempo determinato o indeterminato; essi non possono però essere resi inferiori al contributo minimo. Giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS il contributo minimo il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente può essere condonato, a richiesta motivata e previa consultazione dell'autorità designata dal Cantone di domicilio. Per questi assicurati il Cantone di domicilio paga il contributo minimo. I Cantoni possono far contribuire i Comuni di domicilio al pagamento di questo contributo. L'art. 31 OAVS sulla riduzione dei contributi prevede al capoverso 1 che chi intende chiedere la riduzione dei suoi contributi, deve presentare alla cassa di compensazione cui è affiliato una domanda scritta, corredata dei documenti giustificativi necessari e rendere verosimile che non si può esigere da lui il pagamento del contributo intero. La cassa di compensazione accorda la riduzione dopo aver fatto le indagini necessarie (art. 31 cpv. 2 OAVS). L'art. 32 cpv. 1 OAVS, relativo al condono dei contributi, prevede che le persone tenute a pagare i contributi che, conformemente all'articolo 11 capoverso 2 LAVS, domandano il condono, devono presentare una domanda scritta e motivata alla cassa di compensazione cui esse sono affiliate; la cassa trasmette la

domanda all' autorità designata dal Cantone di domicilio, affinché questa possa esprimere il suo parere. Giusta l' art. 32 cpv. 2 OAVS, la cassa di compensazione decide della domanda di condono in base al parere dell' autorità designata dal Cantone di domicilio. Il condono può essere accordato per il periodo di due anni al massimo. Inoltre, una copia della decisione di condono deve essere notificata al Cantone di domicilio; questo può fare opposizione ai sensi dell' art. 52 LPGA o impugnare la decisione in conformità agli articoli 56 e 62 LPGA (art. 32 cpv. 3 OAVS). Per l' art. 17 del Decreto legislativo di applicazione della legge federale del 20 dicembre 1946 sull' assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (RL 6.4.5.2), il Dipartimento dell' Interno, Servizio cantonale della pubblica assistenza (ora: Dipartimento della sanità e della socialità), è designato quale autorità consultiva per il condono delle quote dovute dalle persone assicurate obbligatoriamente, per le quali il pagamento di esse costituirebbe un onere troppo grave. In tale caso la quota mensile di Fr. 1.- è a carico dell' assistenza pubblica. Dalle norme suseposte emerge che il legislatore ha previsto due fasi ben distinte: la riduzione dei contributi personali arretrati sino, al massimo, all'importo del contributo minimo di legge ed il condono del contributo minimo nei casi di rigore. 8. Per quanto attiene la riduzione dei contributi, la richiesta deve essere presentata per iscritto (N. 3014 DIN) e deve essere sufficientemente motivata. L' assicurato deve inoltre provare che si trova in uno stato di bisogno e che non si può pretendere da lui il pagamento di contributi (N. 3015 DIN). La riduzione dei contributi è una misura straordinaria che presuppone notevoli e straordinarie difficoltà finanziarie dell' assicurato; si deve dunque trattare di un effettivo stato di necessità (RCC 1950 pag. 334). Ciò si verifica in particolare quando l' assicurato è economicamente rovinato (RCC 1954 pag. 70; N. 3020 DIN). La condizione dell' inesigibilità è soddisfatta quando il pagamento dell' intero contributo non permetterebbe all' assicurato di coprire il suo fabbisogno vitale e quello della sua famiglia (RCC 1949 pag. 162; RCC 1952 pag. 319; RCC 1989 pag. 122), vale a dire quando le spese indispensabili al mantenimento (minimo vitale) non sarebbero più coperte dai mezzi disponibili (N. 3021 DIN). Per situazione di bisogno si intende il minimo vitale ai sensi della LEF (RCC 1988 pag. 132; RCC 1989 pag. 122). Salvo in circostanze molto particolari, il minimo vitale previsto dal diritto dell' esecuzione rappresenta il limite sotto cui il pagamento di un intero contributo non è esigibile (RCC 1981 pag. 321; N. 3025 DIN). La riduzione dei contributi deve essere esclusa se la concessione di una dilazione di pagamento permette alla cassa di ottenere il pagamento dell' intero importo (N. 3036 DIN). I contributi non devono essere ridotti in misura superiore a quanto richiesto dall' assicurato (N. 3046 DIN). I contributi pagati senza riserva non possono più essere ridotti, ossia una domanda di riduzione può vertere solo su debiti contributivi non pagati (RCC 1952 pag. 428; N. 3047 DIN). Di regola, il grado di riduzione è stabilito dal rapporto esistente tra l' insieme dei mezzi economici dell' assicurato e di quelli che gli garantiscono il minimo vitale (RCC 1949 pag. 163), oppure dalla parte del reddito che non copre il minimo vitale previsto dal diritto dell' esecuzione (N. 3048 DIN). I debiti ed i loro interessi non giustificano di per sé il fatto che si consideri l' esistenza economica dell' assicurato come seriamente minacciata né, di conseguenza, la concessione di una riduzione che abbassi il contributo ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale versato dai salariati, come avviene in caso di rovesci di fortuna o di malattie (RCC 1954 pag. 70; N. 3049 DIN). La riduzione riguarda la totalità del contributo annuale. Se l' assicurato ha già versato una parte dei contributi prima di presentare la domanda, la parte già pagata deve essere presa in considerazione al momento del conteggio (RCC 1954 p. 70; N. 3050 DIN). Anche se il contributo AVS/AI/IPG è stato fissato secondo la tavola scalare,

non può essere ridotto ad un importo inferiore a quello che deve essere pagato da un salariato, quindi al 5,05% del reddito determinante (RCC 1950 pag. 257; N. 3051 DIN). Quale misura eccezionale, la legge prevede che i contributi possano essere ulteriormente ridotti, però non possono essere inferiori al contributo minimo (art. 11 cpv. 1 2a frase LAVS). Infatti, soltanto eccezionalmente il contributo può essere ridotto ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale dei salariati. Questa misura richiede che l'assicurato si trovi in uno stato di necessità prossimo all'indigenza (RCC 1961 pag. 415). In altri termini, la sua stessa esistenza economica deve essere messa seriamente in pericolo, anche pagando un contributo così ridotto (RCC 1950 pag. 257; RCC 1954 pag. 70; N. 3053 DIN). Il contributo AVS/AI/IPG può essere inferiore al tasso del contributo usuale dei salariati se sono soddisfatte le condizioni che permettono di dichiarare l'inesigibilità dei contributi (p. es., l'assicurato è a carico dell'assistenza pubblica o esibisce regolarmente attestati di carenza beni) e se solo mediante un'importante riduzione si può sperare di riscuotere una parte del debito contributivo (N. 3054 DIN). Quando la Cassa di compensazione ha ridotto il contributo al minimo di legge l'assicurato debitore può domandare il condono. In effetti, il condono dei contributi è possibile solo quando l'assicurato è unicamente debitore del contributo minimo annuale. La legge, in proposito, è molto chiara: è il contributo minimo, il cui pagamento costituirebbe un onere troppo grave per le persone assicurate obbligatoriamente, che può essere esonerato (art. 11 cpv. 2 LAVS). Il condono del contributo minimo può essere concesso solo ad assicurati che si troverebbero in una situazione insostenibile se dovessero pagare i contributi. Ciò significa che il condono dei contributi minimi è una misura straordinaria e può essere concesso solo quando l'assicurato vive in grande povertà (N. 3071 DIN). Anche nell'ambito del condono, la situazione insostenibile quale condizione per il condono del contributo giusta l'art. 11 cpv. 2 LAVS deve essere esaminata secondo il minimo vitale previsto dal diritto dell'esecuzione (RCC 1988 pag. 117; N. 3072 DIN). Dal profilo procedurale, se degli assicurati che, fino a quel momento, versavano contributi superiori al contributo minimo annuale soddisfano le condizioni di condono prima di aver inoltrato la domanda di riduzione, essi possono richiedere contemporaneamente, sullo stesso modulo, la riduzione e il condono. In questi casi la cassa esaminerà dapprima se deve ridurre il contributo al minimo annuale e, all'occorrenza, emanerà una decisione. In seguito verificherà se esistono motivi che giustificano il condono (N. 3077 DIN). La citata norma legale prevede inoltre che le Casse di compensazione sottopongano tutte le richieste di condono all'autorità designata dal Cantone di domicilio (per il Cantone Ticino: Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento), la quale si accolla, se dati gli estremi, il pagamento del contributo minimo. Come emerge da quanto precede, dapprima la Cassa di compensazione deve verificare la possibilità di ridurre il contributo fatturato all'assicurato fino al massimo al contributo dovuto da un salariato (5,05%). In secondo luogo, è soltanto qualora l'esistenza economica dell'assicurato sia messa seriamente in pericolo anche pagando un contributo così ridotto che, eccezionalmente, è ammessa la riduzione del contributo fino al contributo minimo. Infine, se anche il pagamento del contributo minimo mettesse l'assicurato in una situazione insostenibile, allora può essergli straordinariamente concesso il condono del contributo minimo. 9. Applicando dunque i suesposti principi al caso concreto, d'avviso di questo Tribunale, la Cassa avrebbe dovuto trattare la richiesta quale domanda di riduzione del contributo richiesto. Il condono può essere infatti concesso soltanto sul contributo minimo. In specie, invece, l'assicurata ha postulato il condono dei contributi ammontanti a Fr. 23'930,45. Nella fattispecie, dovendo porsi al momento in cui la ricorrente doveva versare i

contributi per l'anno 2004, quindi alla crescita in giudicato della sentenza di questo Tribunale del 17 marzo 2009, occorre verificare accuratamente la situazione personale dell'assicurata, esaminando i suoi redditi effettivi e la sua sostanza. A quel momento, la ricorrente disponeva di un reddito di circa Fr. 26 ' 000.- costituito dalla rendita AVS. Quale sostanza, la ricorrente stessa ha indicato, nella sua dichiarazione d'imposta IC/IFD 2008 compilata il 30 aprile 2009 (doc. 7), una sostanza netta complessiva di Fr. 10 ' 785.-, quale risultanza della somma di titoli e capitali per Fr. 15 ' 130.- e di una partecipazione a comunioni ereditarie valutata in Fr. 35 ' 580.-, a cui ha dedotto dei debiti da comunioni ereditarie pari a Fr. 39 ' 925.-. Ora, già solo per il fatto che a quel momento risultava una sostanza positiva, non è pertanto possibile procedere con una riduzione del contributo dovuto, poiché l'assicurata non era in una situazione di bisogno e quindi poteva far fronte al pagamento dei contributi dovuti chiedendo una dilazione (art. 34b OAVS). A questo stato di fatto va però precisato che dovendo giudicare oggi la situazione economica della ricorrente, per motivi d'economia procedurale, come visto, questo Tribunale può considerare i fatti posteriori al momento in cui è stata notificata la decisione. In questo senso, va ritenuto che tra gennaio e luglio 2009 l'assicurata ha pagato Fr. 19 ' 710,90 a titolo di imposte cantonali e comunali per il 2004, attingendo ai suoi risparmi. Quando anche si ammettesse che nel 2010 l'interessata non dispone più di liquidità, non va però dimenticato che ella continua ad essere proprietaria in comunione ereditaria di due fondi siti ad _____ (un terzo, stimato fiscalmente a Fr. 42 ' 160.-, è stato venduto il 3 agosto 2009 verosimilmente a Fr. 65 ' 000.-, doc. 4), aventi un valore di stima totale di Fr. 100 ' 160.- (doc. 4). La circostanza che sui tre fondi vi fosse nel 2009 (prima della vendita di uno di essi) un'ipoteca di Fr. 159 ' 700.-, non annulla automaticamente la sostanza della ricorrente. Occorre infatti evidenziare che la sostanza della comunione ereditaria consiste in due fondi immobiliari che fiscalmente sono stati stimati a Fr. 100 ' 160.-, ma che commercialmente possono sicuramente avere un valore maggiore. La vendita dei due mappali al valore corrente di mercato potrebbe azzerare il debito ipotecario e permettere ai coeredi di ricavare della liquidità. Oltre alla sostanza immobiliare, l'insorgente detiene una quota di ¼ su 110 azioni della società _____, che l'azionista sostiene non avere alcun valore di mercato essendo difficile o addirittura impossibile da vendere. A prescindere dalla valutazione soggettiva delle azioni da parte della ricorrente, non altrimenti supportata, va ritenuto che queste azioni hanno comunque un valore nominale di Fr. 100.- e quindi di Fr. 2 ' 750.- per ciò che concerne la quota dell'assicurata. Tutto ben considerato, senza che occorra qui quantificare con esattezza la sostanza dell'interessata - composta dal capitale ottenuto da un'auspicata vendita dei due terreni dedotto il rimborso del debito ipotecario, come pure dalla vendita delle azioni, se non altro per il loro valore nominale -, la stessa è comunque positiva e, pertanto, non può dare luogo alla riduzione dei contributi di Fr. 23 ' 930,45 poiché, senza dubbio, i mezzi disponibili della ricorrente raggiungono o addirittura superano il minimo vitale LEF. Sulla scorta di questa conclusione, non è di conseguenza possibile la riduzione del contributo dovuto ad un tasso inferiore a quello del contributo usuale dei salariati al contributo minimo e neppure procedere al condono. Il ricorso deve essere respinto senza conseguenza di tasse e spese. 10. All'assicurata resta sempre aperta la via del pagamento dilazionato offerta dall'art. 34b OAVS, ma anche in tale caso va fatta un'esplicita richiesta alla Cassa. Questa norma prevede infatti che se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pagamento, la Cassa può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d'ammettere che

gli acconti successivi e i contributi correnti potranno essere pagati puntualmente (cpv. 1). La Cassa fisserà quindi per iscritto le condizioni di pagamento, come l'importo degli acconti ed i termini di pagamento, tenendo ovviamente in considerazione la situazione del debitore (cpv. 2). Qualora il ricorrente non dovesse rispettare le condizioni di pagamento fissate, la dilazione concessa decadrà automaticamente (cpv. 3).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.